

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1533)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINI, PIVA, FUSI, FERRUCCI, BERTONE, CHINELLO, FILIPPA e MARTINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1974

Integrazione del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949

ONOREVOLI SENATORI. — Durante la discussione sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1974 il Parlamento ha inteso sottolineare, con uno specifico ordine del giorno, la necessità di un immediato rifinanziamento dell'Artigiancassa, al fine di rimuovere gli ostacoli materiali che da qualche tempo rendono di fatto bloccata l'erogazione del credito alle imprese artigiane. L'artigianato è uno dei settori della nostra economia fortemente provato dalle gravi difficoltà insorte in riferimento alla negativa congiuntura che il Paese sta subendo.

È opportuno sottolineare che anche in presenza di una grave e prolungata crisi economica l'artigianato, grazie alla tenace volontà di 1.200.000 piccoli imprenditori, offre al Paese un contributo rilevante nei campi dell'occupazione (circa 4 milioni di addetti),

dell'esportazione (1.600 miliardi di prodotti pari al 18 per cento dell'esportazione complessiva italiana), nella qualificazione professionale della manodopera. L'artigianato italiano, anche nei momenti difficili, ha sempre riconfermato la validità e l'attualità della sua presenza nella vita economica e sociale del Paese.

Il ruolo dell'artigianato italiano rischia tuttavia di essere seriamente compromesso per i difficili problemi che insidiano la sua stabilità aziendale, i quali sottopongono il rapporto tra costi e ricavi ad una crescente tensione.

Si consideri che in sedici anni le imprese artigiane cancellate dall'albo risultano essere 1.218.965, ossia più di quanto non sia l'attuale platea delle imprese artigiane in attività. Ad alimentare questa veloce fluttuazio-

ne hanno contribuito le iniquità tributarie e contributive, la disparità delle tariffe elettriche, le estromissioni dai centri storici, le difficoltà dei nuovi insediamenti, l'aumento vertiginoso dei prezzi delle materie prime, dei semilavorati, dei beni strumentali. In questo contesto l'Artigiancassa ha svolto un ruolo importante, anche se assolutamente inadeguato, nei confronti della crescente domanda di credito agevolato, necessario a sostenere le capacità di sviluppo e di rinnovamento del settore.

Grazie ai flussi creditizi garantiti dall'Artigiancassa, le imprese artigiane hanno finora realizzato investimenti per oltre 1.800 miliardi di lire e creato 430.000 nuovi posti di lavoro. L'erogazione stessa del credito ha negli ultimi due anni registrato un promettente snellimento per effetto del decentramento tecnico di cui alla legge 7 agosto 1971, n. 685, che ha consentito l'instaurarsi di un rapporto positivo, anche se ancora limitato, con l'istituto regionale.

Purtuttavia, il problema di un riordino regionale dell'Artigiancassa, atto ad attribuire più estesi poteri alle regioni e a spostare le prerogative decisionali dal centro alla periferia, dovrà essere quanto prima affrontato mediante apposito provvedimento legislativo.

Lo sviluppo registrato nella richiesta di credito artigiano agevolato, in riferimento alle attuali difficoltà economiche, ha determinato anche, come conseguenza positiva del decentramento, un rapido esaurimento delle insufficienti disponibilità della Cassa. Nel 1973 i finanziamenti agevolati hanno raggiunto i 300 miliardi di lire, segnalando rispetto al 1972 un incremento di oltre il 20 per cento. Si consideri, altresì, la serietà morale e imprenditoriale con cui l'artigianato stabilisce il rapporto con gli istituti erogatori: in sette anni le perdite registrate dalla Cassa sono limitate a 51 milioni di lire.

La contrazione della liquidità, nonché l'aumento del costo del denaro, alimentano tuttavia non poche preoccupazioni sulle reali possibilità di accesso alle fonti creditizie da parte delle imprese artigiane.

È sulla base di queste preoccupazioni che i proponenti hanno ritenuto necessaria la presentazione di questo disegno di legge, di cui si auspica una sollecita approvazione, in attesa che tutto il settore del credito possa essere sottoposto a concrete ed organiche misure di riforma democratica.

Nell'articolo 1, viene prevista una congrua integrazione di lire 70 miliardi per il fondo di dotazione della Cassa, di lire 200 miliardi per il fondo « concorso statale nel pagamento degli interessi ».

L'importo della somma stanziata viene distribuita in tre esercizi (1974-1976).

Nell'articolo 2, si spostano i limiti di durata e di importo dell'erogazione creditizia, tenendo conto non solo dell'avvenuta svalutazione, ma anche della necessità di spingere la durata del credito (soprattutto per gli investimenti immobiliari) verso il lungo termine.

L'articolo 3, abrogando una precedente disposizione, garantisce da parte dello Stato, per un ammontare di lire 30 miliardi, il 90 per cento delle perdite per i finanziamenti concessi.

Questo incremento del fondo di garanzia, così come quelli relativi al fondo di dotazione e al fondo contributo interessi, risponde alle necessità determinate dai limiti massimi di importo e di durata previsti nell'articolo 2.

Nell'articolo 4, si prevede la copertura dell'onere che l'attuazione del provvedimento comporta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi nelle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui agli articoli 36 e 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, vengono rispettivamente integrati di 70 miliardi di lire e di 200 miliardi di lire mediante versamento da parte del Tesoro dello Stato di lire 90 miliardi in ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976, dei quali lire 21 miliardi per il fondo di dotazione e la residua parte per il concorso nel pagamento degli interessi.

Art. 2.

I limiti massimi di durata e di importo delle operazioni creditizie, effettuate dalla Cassa per il credito delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti rispettivamente in dodici anni e in lire 30 milioni.

Art. 3.

L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, è modificato come segue:

« Lo Stato garantisce, per un ammontare globale di lire 30 miliardi, il 90 per cento dell'eventuale perdita accertata per ciascuno dei finanziamenti concessi dalla Cassa. Il restante 10 per cento delle perdite è a carico del conto economico della Cassa medesima ».

Art. 4.

Gli stanziamenti per gli impegni di spesa previsti nell'articolo 1 e nell'articolo 3 della presente legge sono iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante il fondo globale di riserva.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.